



Decreto Dirigenziale n. 6 del 29/04/2011

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 12 Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali

Oggetto dell'Atto:

SOCIETA' "FERRARELLE S.P.A.". CONCESSIONE PER LO SFRUTTAMENTO DI ACQUA MINERALE DENOMINATA " SORGENTE SANTAGATA" IN COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE (CE)

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che la concessione di acqua minerale denominata "Sorgente Santagata" in comune di Rocchetta e Croce (CE), fu assentita, con D. Pref. Caserta n. 50863 del 20/09/1956 e n. 9351 del 14/01/1969 e in seguito con D.P.G.R. N. 2052 del 10/04/1975 fino a tutto il 10/04/2000, alla società "Sorgente Santagata s.p.a.";
- b. che, dopo la incorporazione della società "Sorgente Santagata s.p.a." nella "Italaquae s.p.a." avvenuta con atto di fusione del 27/10/1998 per Notaio Tuccari in Roma, la concessione "Sorgente Santagata", con D.P.G.R. n°04/AGC12 del 28/06/2000, fu rinnovata fino al 10/04/2010 in favore della società "Italaquae s.p.a." (attualmente "Ferrarelle s.p.a."), di seguito denominata società, per la superficie di ettari 57 circa;
- c. che la società, a norma dell'art. 44, comma 3, della legge regionale n. 8/2008 e ss.mm.ii., ha chiesto, con istanza presentata il 06/11/2008 e integrata il 01/10/2010 e il 28/10/2010, acquisite al protocollo del Settore *Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali*, di seguito denominato Settore, rispettivamente al n. 933368 del 10/11/2008, al n. 792048 del 04/10/2010 e al n. 879447 del 04/11/2010, il rinnovo per anni 30 (trenta) della concessione per acque minerali denominata "Santagata";

PRESO ATTO che, in merito alla richiesta, è stata esperita la regolare istruttoria prevista dalle norme vigenti da cui risulta:

- a. la documentazione presentata è quella prevista dal regolamento regionale n. 10/2010 di attuazione della legge regionale n. 8/2008 e ss.mm.ii.;
- b. l'istanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio del comune di Rocchetta e Croce (CE) dal 06/11/2010 al 06/12/2010 senza osservazioni né opposizioni;
- c. l'avviso dell'avvio del procedimento è stato pubblicato sul B.U.R.C. n. 49 del 19/07/2010;
- d. l'avviso dell'avvio del procedimento, stante l'alto numero di proprietà interessate, è stato altresì pubblicato, il 12/11/2010, sui giornali *Il Sole 24 Ore* e *Il Corriere di Caserta*;
- e. l'ex ASL CE/2 – Distretto 41 – U.O.P.C. Ambito n. 4 con la nota n. 352 del 08/02/2011, in merito all'aspetto igienico-sanitario, ha espresso parere favorevole;
- f. la conferenza dei servizi, indetta ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii., i cui lavori si sono tenuti nei giorni 11/01/2011 e 11/02/2011, si è conclusa positivamente;
- g. l'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri – Garigliano e Volturno con nota n. 119 del 10/01/2011, acquisita l'11/01/2011 al n. 17771, ha comunicato che il prelievo in esame non risulta incompatibile con i risultati del *Preliminare di Piano Stralcio per il governo della risorsa idrica superficiale e sotterranea* subordinando lo stesso prelievo a:
 - g.1. trasmissione all'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri – Garigliano e Volturno della documentazione tecnica inerente le prove di portata e le caratteristiche tecnico-realizzative dei pozzi in esame;
 - g.2. monitoraggio delle portate prelevate in corrispondenza dei singoli pozzi;
 - g.3. trasmissione alla stessa Autorità, con cadenza semestrale, dei dati di monitoraggio di portata e piezometrico, avendo cura, in quest'ultimo caso, di precisare se il dato è rilevato in condizioni statiche o dinamiche e di confermare l'ubicazione dei piezometri riportati nella documentazione tecnica trasmessa;
 - g.4. ulteriori prescrizioni derivanti dalle attività di pianificazione e studio in corso da parte dell'Autorità, in particolare il *Piano Stralcio per il governo della risorsa idrica superficiale e sotterranea in scala 1:25000*;
 - g.5. revisione del parere espresso alla luce delle attività di pianificazione, dei risultati del monitoraggio prescritto, nonché in condizioni di crisi idrica, al fine di garantire la priorità degli utilizzi stabilita dalla normativa vigente;
- h. dal certificato della Camera di Commercio di Roma n. CEW/7452/2011/CRM675 del 31/01/2011 risulta effettuato il controllo ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 252/98 e rilasciato il nulla osta ai fini della legge 31/05/65 n. 575 e ss.mm.ii.;

- i. la società "Ferrarelle s.p.a.", a garanzia dell'eventuale futura chiusura mineraria e connesso ripristino ambientale, ha costituito un deposito cauzionale, mediante fidejussione bancaria n. 5441/21 presso la banca popolare di Ancona, dell'importo di € 37.500,00;

CONSIDERATO:

- a. che i verbali dei lavori della conferenza dei servizi, tenuti nei giorni 11/01/2011 e 11/02/2011, sono stati trasmessi a tutti gli Enti e Amministrazioni invitati a detta conferenza e nessuna osservazione o reclamo è pervenuto al Settore;
- b. che i pareri d'obbligo sono stati acquisiti e risultano positivi;

VISTO il verbale di ricognizione della delimitazione dell'area per il rinnovo della concessione mineraria denominata "Sorgente Santagata", in comune di Rocchetta e Croce in Provincia di Caserta, redatto in data 08/04/2011;

VISTA la relazione idrogeologica, la relazione tecnico finanziaria ed il programma dei lavori prodotti dalla società istante;

VISTO il comma 3 dell'art. 10 del regolamento regionale n. 10/2010 di attuazione della legge regionale n. 8/2008 e ss.mm.ii., che prevede: "la durata della concessione o del rinnovo è stabilita sulla base di quanto dimostrato dal richiedente in funzione degli investimenti programmati e del periodo di ammortamento degli stessi, nonché di quanto valutato dal Settore sulla base degli atti di pianificazione e programmazione regionale di settore di cui all'art. 38 della legge";

CONSIDERATO che il piano di settore di cui all'art. 38 della legge regionale n. 8/2008 e ss.mm.ii. non risulta approvato e, pertanto, non sussistono le condizioni per procedere al rinnovo della concessione per un periodo superiore a 15 anni;

RITENUTO, per quanto visto e considerato, di dover procedere al rinnovo della concessione per il periodo di anni 15;

VISTO:

- a. il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 - *Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno*
- b. la legge regionale 29 luglio 2008 n.8 - *Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente;*
- c. la legge regionale 22 luglio 2009 n.8 - *Modifica alla legge regionale 29 luglio 2008 n.8 - Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente;*
- d. la sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2010 del 14 gennaio 2010
- e. il regolamento regionale n. 10/2010 di attuazione della legge regionale 8/2008, emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 9 aprile 2010;
- f. l'art. 61 del D.P.R. n. 616/1977;
- g. l'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- h. la delibera di Giunta n.164 del 25/02/2010 con la quale si è provveduto alla nomina del dirigente del Settore;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile della Posizione Organizzativa di tipo professionale del Servizio 02 Acque Minerali e Termali e delle risultanze degli atti tutti richiamati nel presente provvedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal responsabile del procedimento nella persona del Dirigente del Settore mediante la sottoscrizione del presente provvedimento

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati

1. La concessione per lo sfruttamento di acqua minerale denominata "Sorgente Santagata", in comune di Rocchetta e Croce (CE), dell'estensione di ha 57 circa, di cui è titolare la società "Ferrarelle s.p.a.", cod. fisc. 04864160587 - sede legale in via di Porta Pinciana n. 4 – Roma (RM), legalmente rappresentata dall'Ing. Giuseppe Cerbone, nato ad Afragola (NA) l'08/05/1956, è rinnovata per la durata di anni quindici (anni 15) a decorrere dal 11/04/2010.
2. L'area della concessione è riportata nella planimetria catastale esaminata, insieme a tutta la documentazione, nella conferenza dei servizi durante l'istruttoria per il rinnovo della concessione mineraria.
3. Il verbale di ricognizione della delimitazione dell'area di concessione, con planimetria catastale, è allegato al presente decreto, costituendone parte integrante.
4. La monografia dei vertici, le cui coordinate sono descritte nel verbale di ricognizione e riportate sulla planimetria catastale che rappresenta l'area di concessione, è allegata al presente decreto, costituendone parte integrante.
5. Al concessionario, nel rispetto delle prescrizioni comunicate dall'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, è fatto obbligo:
 - 5.1. di trasmettere alla stessa Autorità la documentazione tecnica inerente le prove di portata e le caratteristiche tecnico-realizzative dei pozzi in esame;
 - 5.2. di monitorare le portate prelevate in corrispondenza dei singoli pozzi;
 - 5.3. di trasmettere all'Autorità i dati di monitoraggio di portata e piezometrico, avendo cura, in quest'ultimo caso, di precisare se il dato è rilevato in condizioni statiche o dinamiche e di confermare l'ubicazione dei piezometri riportati nella documentazione tecnica trasmessa;
 - 5.4. di rispettare ulteriori prescrizioni derivanti dalle attività di pianificazione e studio in corso da parte dell'Autorità, in particolare il *Piano Stralcio per il governo della risorsa idrica superficiale e sotterranea in scala 1:25000*;
 - 5.5. di rispettare le eventuali future revisioni del parere espresso dall'Autorità alla luce delle attività di pianificazione, dei risultati del monitoraggio prescritto, nonché in condizioni di crisi idrica, al fine di garantire la priorità degli utilizzi stabilita dalla normativa vigente.
6. Il concessionario è inoltre tenuto:
 - 6.1. a consentire l'accesso ai funzionari del Settore, fornendo agli stessi i mezzi necessari per ispezionare i lavori e gli impianti;
 - 6.2. a rispettare le disposizioni del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 e ss.mm.ii.;
 - 6.3. a trasmettere al Settore, entro il 30 ottobre di ogni anno, il programma dei lavori previsti per l'anno successivo e tutti i dati rilevati dagli apparecchi di misura in dotazione, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge regionale n. 8/2008 e ss.mm.ii.;
 - 6.4. a munirsi, prima dell'inizio degli interventi previsti dal programma per la coltivazione ed utilizzazione del giacimento, di tutte le autorizzazioni, i nulla osta o gli altri assensi comunque denominati, eventualmente richiesti dalle norme vigenti;
 - 6.5. ad adottare, durante l'esercizio dei pozzi e degli impianti di utilizzazione, modalità di utilizzazione e di emungimento tali da mantenere condizioni di equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale dell'acquifero, al fine di tutelare e conservare le caratteristiche della falda;
 - 6.6. a dare notizia al Settore, per i pozzi di profondità superiore ai 30 metri, ai sensi della legge 4 agosto 1984, n. 464, di aver effettuato le dovute comunicazioni all'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), entro 30 giorni dall'inizio delle indagini;
 - 6.7. a fornire, per eventuali ulteriori realizzazioni di pozzi, lo schema di condizionamento degli stessi, in opportuna scala, nonché la planimetria catastale con l'esatta ubicazione dell'opera di presa, attraverso l'indicazione della distanza da riferimenti fissi e della quota topografica (m s.l.m.), ottenute mediante rilevamento di precisione;

- 6.8.** a fornire tutte le informazioni e le notizie richieste dal Settore, inerenti l'attività estrattiva oggetto di concessione, e a rendere disponibili gli atti necessari per l'acquisizione diretta dei dati stessi, ai sensi dell'art.7, comma 5, della legge regionale n. 8/2008 e ss.mm.ii.;
 - 6.9.** a presentare l'istanza di rinnovo della concessione almeno un anno prima della data di scadenza della stessa;
 - 6.10.** a trascrivere la concessione nei registri immobiliari e consegnare al Settore copia della nota di trascrizione, nel termine di mesi tre dalla data di notifica del presente atto;
 - 6.11.** a indennizzare, all'occorrenza, le occupazioni temporanee e gli espropri ed eseguire i lavori necessari nei tempi strettamente indispensabili;
 - 6.12.** a corrispondere alla regione Campania, entro il 31 gennaio di ogni anno, il diritto proporzionale annuo di €. 2.072,93 (corrispondente a € 36,367 per ettaro o frazione) da adeguare secondo l'indice Istat, mediante versamento sul cc. n. 21965181 intestato alla regione Campania – Servizio Tesoreria – Napoli e codice tariffa n. 1543;
 - 6.13.** a corrispondere al comune di Rocchetta e Croce (CE), entro il 31 gennaio di ogni anno, il contributo previsto dall'art. 36 della legge regionale n. 8/2008 e ss.mm.ii. dandone comunicazione, entro i 30 giorni successivi, al Settore (art. 36, comma 7);
 - 6.14.** a identificare, entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, dandone notizia al Settore nei successivi 10 giorni, i pozzi oggetto della concessione mediante apposizione di apposita etichetta inamovibile riportante, in modo indelebile, la sigla identificativa, la denominazione della concessione e gli estremi del presente decreto dirigenziale.
- 7.** L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente decreto o di altre impartite dagli Organi Regionali competenti e di quelle contenute negli articoli 14 e 18 della legge regionale n. 8/2008 e ss.mm.ii. costituiscono motivo di decadenza della concessione.
 - 8.** Il presente decreto sarà notificato alla società "Ferrarelle s.p.a." e in copia trasmesso: all'Assessore Regionale con delega alle Acque Minerali; al Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento 15; al B.U.R.C. per la pubblicazione; al Settore Attività di Assistenza alle sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali; al Settore Demanio e Patrimonio e a tutte le Amministrazioni invitate ai lavori della conferenza dei servizi.

Ing. Sergio Caiazza